

ICT E DIRITTO

Rubrica a cura di

Antonio Piva, David D'Agostini

Scopo di questa rubrica è di illustrare al lettore, in brevi articoli, le tematiche giuridiche più significative del settore ICT: dalla tutela del *domain name* al *copyright* nella rete, dalle licenze software alla *privacy* nell'era digitale. Ogni numero tratterà un argomento, inquadrandolo nel contesto normativo e focalizzandone gli aspetti di informatica giuridica.



Countdown per la registrazione dei nomi a dominio .eu

1. INTRODUZIONE

Il 28 aprile 2005 il *Country Code Top Level Domain* (ccTLD) *.eu* è stato ufficialmente inserito nella radice (*root*) dell'*Internet Assigned Numbers Authority*, l'organismo che assegna i blocchi di indirizzi IP.

Questa data rappresenta il compimento del processo di creazione del dominio di primo livello comunitario iniziato cinque anni fa con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2000) 421¹, ma al tempo stesso costituisce il punto di partenza per coloro i quali ritengono che il *.eu* possa costituire un elemento decisivo per accelerare il commercio elettronico in Europa e per potenziare l'interconnessione delle imprese, delle organizzazioni e dei cittadini europei.

I soggetti che intendono operare nel mercato interno, avranno finalmente l'opportunità di identificarsi come europei evitando la necessità di registrarsi in più Stati membri. Si auspica che il *.eu* possa accrescere sensibilmente anche la fiducia nell'uso di Internet tra gli utilizzatori europei, confortati dall'applicazione del diritto comunitario e, in particolare, delle norme in materia di tutela dei dati personali e di protezione dei consumatori.

Oltre alla già citata Comunicazione, il nuovo dominio si è ispirato ai principi generali contenuti nel Regolamento CE n.733/2002 nel qua-

le vengono stabilite le caratteristiche e gli obblighi del Registro; mentre le "regole di naming" per la prima volta non hanno natura privatistica, cioè contrattuale, come i regolamenti degli altri TLD (per esempio per il *.it* è in vigore un regolamento di assegnazione e gestione approvato dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR), ma hanno forza di legge, essendo dettate direttamente dal Regolamento CE n.874/2004 [Riquadro 1].

2. REGISTRO E REGISTRAR

Ai fini dell'assegnazione dei nomi a dominio sotto il TLD *.eu* il Reg. CE 733/2002 individua due distinte figure: il Registro e il Conservatore del Registro (detto anche *Registrar*).

a. Il Registro è l'organismo al quale sono state affidate tutte le attività di organizzazione, amministrazione e gestione del dominio; tra queste abbiamo la manutenzione delle banche dati e dei servizi correlati di interrogazione desti-

Riquadro 1

Fonti di diritto

- a.** Comunicazione della Commissione COM(2000) 421 "Sistema dei nomi di dominio (DNS) di Internet - Creazione del nome di dominio Internet di primo livello *.eu*".
- b.** Regolamento (CE) N.733/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 aprile 2002 relativo alla messa in opera del dominio di primo livello *.eu*.
- c.** Decisione della Commissione del 21 maggio 2003 relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello *.eu* (TLD *.eu*).
- d.** Regolamento (CE) N.874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello *.eu* e i principi relativi alla registrazione.

¹ Tutte le normative comunitarie citate sono reperibili sul sito dell'Unione Europea all'attuale URL www.europa.eu.int (che in futuro diventerà presumibilmente www.europa.eu).

nati al pubblico (il comunemente detto *who is*), la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello. Tra le funzioni giuridiche più importanti del Registro si ricorda il potere di verificare la validità delle richieste di registrazione. Per scegliere il soggetto adatto a tali compiti la Commissione Europea ha condotto una procedura di valutazione delle candidature proposte, in esito alla quale - con decisione del 21 maggio 2003 - è stato ufficialmente designato quale Registro l'*European Registry for Internet Domains* (EURID).

EURID, che ha la forma giuridica di un consorzio senza scopo di lucro con sede a Bruxelles, è stato creato per iniziativa del Registro belga (DNS BE, noto per il suo elevato grado di automatizzazione) al quale si sono subito associati l'Italia e la Svezia e, in un secondo momento, anche la Repubblica Ceca. In tale modo si è potuto ripartire territorialmente la gestione del dominio suddividendo l'Europa in quattro fasce (nord, centro, sud ed est) in ciascuna delle quali sarà operativo un *Regional office* deputato, tra le altre cose, a prestare assistenza nelle lingue dei Paesi di rispettiva competenza².

b. Il *Registrar*, invece, è il soggetto che, in virtù di apposito contratto stipulato con EURID, presterà i servizi di registrazione del nome di dominio ai richiedenti (l'equivalente del *maintainer* per il TLD .it, ma con la peculiarità che nel sistema delineato dal Regolamento (CE) 874/2004 il Conservatore scrive direttamente sul registro velocizzando sensibilmente la procedura).

Il *Registrar* può non essere un cittadino comunitario (o non avere la sede legale nell'Unione europea), ma dovrà comunque sottoscrivere con EURID l'impegno di sottostare alla legge di uno dei paesi membri e di rispettare la direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali.

Naturalmente potranno offrire servizi di registrazione di nomi nel dominio .eu solamente i Conservatori riconosciuti da EURID (sulla base di una procedura non discriminatoria che assicuri condizioni di concorrenza eque) e che abbiano

² Per maggiori informazioni sull'attività statutaria e sull'EURID, si rinvia a www.eurid.eu, il primo sito internet del nuovo dominio.

Riquadro 2

Definizioni

Registro: organismo al quale sono affidate le attività di organizzazione, amministrazione e gestione del dominio.

Registrar: soggetto che presta servizi di registrazione del nome di dominio ai richiedenti.

provveduto a versare l'importo di € 10.000 (parzialmente rimborsabile in caso di cessazione dell'attività).

Al momento non è ancora iniziato il riconoscimento dei *Registrar* in quanto dev'essere predisposto l'*agreement* tra i medesimi ed EURID sulla base delle indicazioni della Commissione. Si possono peraltro evidenziare sin d'ora, tra le disposizioni più importanti, da un lato l'obbligo per il *Registrar* che riceve più richieste per lo stesso nome di trasmetterle al Registro nell'ordine cronologico di ricezione; dall'altro il dovere di verificare che tutti i richiedenti forniscano estremi precisi e affidabili di almeno una persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento tecnico del nome di dominio [Riquadro 2].

3. SUNRISE PERIOD

Al fine di tutelare i diritti preesistenti (i cosiddetti "*priority rights*") riconosciuti dal diritto comunitario e/o nazionale, è stata predisposta una procedura di registrazione per fasi, denominata *sunrise period* che inizierà nell'ultimo trimestre del 2005 (l'incertezza sul momento esatto dipende dalle consultazioni attualmente in corso tra EURID e la Commissione europea in merito ad aspetti fondamentali quali il suddetto accordo con i *Registrar*, le politiche di registrazione ecc.).

Scoccato l'inizio della fase di *sunrise*, i tempi successivi appaiono ben scanditi: il periodo di registrazione per fasi avrà una durata di quattro mesi, nei primi due dei quali potranno chiedere la registrazione del *domain name* i titolari dei marchi nazionali o comunitari registrati e gli enti pubblici in relazione ai propri nomi completi o agli acronimi comunemente utilizzati; nei successivi due mesi verrà ammessa la registrazione dei marchi non registrati, dei nomi commerciali e di imprese, dei cognomi e dei titoli distintivi di opere letterarie protette [Riquadro 3]. Per cercare di aiutare il Registro nella gestione

Riquadro 3

Sunrise period

1. Il 1° e 2° mese possono chiedere la registrazione del *domain name* i titolari dei marchi nazionali o comunitari registrati e gli enti pubblici;
2. il 3° e 4° mese possono chiedere la registrazione del *domain name* anche i titolari dei marchi non registrati, dei nomi commerciali e di imprese, dei cognomi e dei titoli distintivi di opere letterarie protette.

di questa fase, il Reg. (CE) 874/2004 ha imposto a carico del richiedente l'onere di indicare espressamente il riferimento alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.

EURID dovrà assicurare che i diritti preesistenti su un determinato nome siano verificati da "agenti di convalida" appositamente designati, in base alle prove fornite dai richiedenti. Nel caso di due o più titolari di un diritto preesistente (si pensi al marchio "Ferrari" che distingue le automobili di Maranello, ma anche le bottiglie di spumante dell'omonima cantina), l'assegnazione del nome di dominio avverrà in base al consolidato principio del "*first come, first served*" (primo arrivato, primo servito).

Se sulla carta tutto sembra relativamente semplice, in chiave operativa potrebbero presentarsi non poche difficoltà, se solo si pensa che tra i diritti dei vari Stati membri sussistono differenze sostanziali (per esempio, in alcuni Paesi i nomi di persona vengono trattati alla medesima stregua dei marchi depositati); a tal proposito è solo il caso di accennare al celebre caso Armani³ e al più recente Milka⁴. Concluso il *sunrise period* (quindi presumibilmente nei primi mesi del 2006) potrà iniziare la

³ Si veda "La tutela del Domain Name: da indirizzo Internet a marchio d'impresa". In: Mondo Digitale, Anno II, n. 4, dicembre 2003, p. 77-80.

⁴ Un tribunale francese ha tolto il nome di dominio milka.fr alla sarta Milka Budimir per assegnarlo alla Kraft Foods detentrica del marchio Milka.

registrazione generalizzata aperta a chiunque su tutti i nomi a dominio .eu.

4. REGOLE

Il regolamento del TLD .eu non solo si distingue per la sua completezza e precisione, ma ha l'indiscutibile merito di contenere l'enunciazione di una serie di principi (emersi in passato dalla prassi, dalle procedure di riassegnazione e dalle decisioni dei giudici) ai quali va attribuito un carattere universale.

Nel canonizzare tali principi il Reg. (CE) N.874/2004 compie una sorta di rivoluzione copernicana rispetto alle tradizionali regole di *nam-ing* laddove dal procedimento tecnico veniva ricavato il *modus operandi* e da quest'ultimo si traevano successivamente i principi astratti.

Ora, finalmente, viene affermato il primato giuridico in virtù del quale le procedure tecniche si devono adeguare ai principi di diritto e non viceversa.

Vediamo sommariamente quali sono le principali disposizioni applicabili al TLD .eu.

1. È legittimato a registrare i nomi a dominio sotto il .eu chiunque abbia la residenza ovvero la sede (o una stabile organizzazione) nel territorio della Comunità europea.

2. La richiesta di registrazione di un nome a dominio deve contenere -a pena di inammissibilità o di revoca- i seguenti elementi:

a. il nome e l'indirizzo del richiedente;

b. la conferma di essere legittimato alla registrazione;

c. l'affermazione che la richiesta di registrazione è fatta in buona fede e non lede eventuali diritti di terzi (la cosiddetta LAR, cioè Lettera di Assunzione di Responsabilità);

d. l'impegno a rispettare tutte le condizioni di registrazione, comprese le disposizioni relative alla risoluzione stragiudiziale delle controversie. Tali dichiarazioni dovranno poter essere effettuate in forma elettronica, attraverso una procedura semplice e immediata, in tutte le lingue dei Paesi membri.

3. La registrazione del nome di dominio è valida solo dopo che il richiedente ha pagato i corrispondenti diritti.

4. Il Registro blocca i nomi di dominio giudicati diffamatori, razzisti o contrari all'ordine pubblico dall'organo giurisdizionale di uno Stato membro.

5. Il *domain name* è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o stragiudiziale, qualora sia identico ad un nome oggetto di un diritto riconosciuto (esempio, un marchio) o se presenta analogie tali da poter essere confuso col medesimo (cfr. il *typosquatting*, forma evoluta di cybersquatting consiste nel registrare un nome di dominio molto simile a un marchio notorio, differenziandosi per minime difformità letterali imputabili a errori di digitazione⁵).

6. Ai fini della revoca per tali registrazioni speculative e abusive, deve essere dimostrato alternativamente che tale nome di dominio:

a. è stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo, ovvero;

b. è stato registrato o viene utilizzato in malafede.

7. In caso di decesso del titolare, gli eredi possono chiedere che il nome a dominio sia trasferito a loro; se il titolare è un'impresa che cessa o fallisce, il *domain name* può essere trasferito all'acquirente delle posizioni attive.

8. In via alternativa al giudice ordinario può essere avviata una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie da effettuarsi nella lingua del contratto di registrazione. In tale eventualità il Registro sospende la cancellazione o il trasferimento del nome di dominio fino a quando la procedura di risoluzione della controversia o il successivo procedimento giudiziario non sia stato completato.

Al termine di questo rapido *excursus*, si evidenzia come il legislatore comunitario non abbia voluto appesantire il testo normativo con l'indicazione delle regole tecniche che verranno stabilite in altra sede.

La scelta di un doppio livello (principi giuridici da un lato, regole tecniche dall'altro) risulta frutto dell'esperienza già maturata dai registri e privilegia la caratteristica di flessibilità maggiormente adatta alla gestione di un dominio.

5. CONCLUSIONI

Come ricordato in premessa, la creazione del TLD europeo, quale indicatore di un'unica identità per i fornitori di servizi su Internet, è stata

perseguita come un prezioso incentivo al commercio elettronico. Il conto alla rovescia sta giungendo al termine, sarà opportuno che le imprese si facciano trovare pronte per la storica opportunità.

Si auspica, inoltre, che la messa in opera del *domain name .eu*, dedicato alle esigenze dell'*e-commerce*, delle istituzioni scientifiche e culturali, nonché dei servizi pubblici, possa soprattutto andare a vantaggio dei consumatori, degli utenti finali e dei cittadini, integrando le ulteriori politiche comunitarie finalizzate alla transizione verso la società dell'informazione su scala europea.

Bibliografia

- [1] Menchetti P., Sirotti Gaudenzi A.: *Codice del diritto d'autore e della proprietà industriale*. Esperta, 2005.
- [2] Sammarco P.: *Il regime giuridico dei "nomi a dominio"*. Giuffrè, 2003.
- [3] Vaccà C.: *Nomi di dominio, marchi e copyright. Proprietà intellettuale ed industriale in Internet*. Giuffrè, 2005.
- [4] Vari P.: *La natura giuridica dei nomi di dominio*. CEDAM, 2001.

ANTONIO PIVA laureato in Scienze dell'Informazione, Membro del Consiglio Nazionale e Presidente della commissione di informatica giuridica dell'ALSI (*Associazione Nazionale Laureati in Scienze dell'Informazione ed Informatica*).

Docente a contratto di diritto dell'informatica all'Università di Udine.

Consulente sistemi informatici e Governo Elettronico nella PA locale, valutatore di sistemi di qualità ISO9000 e ispettore AICA ECDL base ed advanced. antonio_piva@libero.it

DAVID D'AGOSTINI avvocato, ha conseguito il master in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, fornisce consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di *software*, *privacy* e sicurezza, contratti informatici, *e-commerce*, nomi a dominio, computer crimes, firma digitale. Ha rapporti di partnership con società del settore ITC nel Triveneto.

Collabora all'attività di ricerca scientifica dell'Università di Udine e di associazioni culturali.

david.dagostini@adriacom.it

⁵ Sul tema del *typosquatting* si rinvia alla procedura di riassegnazione del nome a dominio "essecaffe.it" sul sito del Centro Risoluzione Dispute Domini www.crdd.it.